

In materia di diritti pregressi all'1.01.2009 per "Incentivi di progettazione ex art.92 co.5 Dlgs n.163/2006 "

Diffusa interpretazione sulla recente legislazione assume che per le opere finite dopo il 31.12.2008 (anche se iniziate in precedenza), o realizzate a partire da gennaio 2009, non è applicabile il riconoscimento del 2% dell'opera al personale dipendente ma solo lo 0,50% mentre il restante 1,5% dovrebbe transitare nel fondo di cui all'art.61 co.17 L.133/08 ecc.....".

Tale assunto non trova d'accordo la Corte dei Conti, massimo organo di controllo della contabilità di enti pubblici e dello Stato, infatti:

- la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 23.04.2009 (allegata), ha statuito che "...ai fini della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell'attività; dovendosi, anzi, tenere conto, per questo specifico aspetto, che per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si esauriscono in una puntuale attività, ma si svolgono lungo un certo arco temporale di tempo, dovrà considerarsi la frazione temporale di attività compiuta. Nella situazione appena ipotizzata, quindi, la stazione appaltante, per i compensi da pagare dal 1° gennaio 2009, per la parte residua dello stanziamento utilizzabile, ossia quello al netto delle somme pagate per le attività compiute fino al 31.12.2008, dovrà rimodulare la somma da ripartire e la conseguente misura del beneficio, secondo le nuove disposizioni. In base a quanto fin qui considerato, il significato della disposizione contenuta nel comma 7 bis del D.L.112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, va inteso nel senso che il quantum del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducono per il tempo successivo l'entità della somma da ripartire, **per cui i compensi erogati dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell'art.92 comma 5 del codice dei contratti pubblici, prima della modifica apportata con il comma 7 bis, aggiunto all'rt.61 del D.L.25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133** Nelle Considerazioni esposte è il parere della Sezione. Depositato in Segreteria il 08.05.2009 F.to Il Relatore Ferone - Il Presidente Lazzaro – Il Dirigente Rizzolo." (cfr allegato provvedimento).

La stessa l'ANCI, con parere pur non vincolante, ha ammesso che tutte le attività pregresse all'1.01.2009 siano da assoggettare alla previgente normativa ;

Per quanto innanzi, nelle more di ulteriori modifiche legislative, a decorrere dall'1.01.2009, per gli Enti Locali non si può che prevedere in materia di LL.PP. nei nuovi quadri economici l'importo dell'incentivo, di cui all'ex art.92 comma 5 Dlgs 163/06 s.m.i., nella misura del 0,50% per le finalità della norma, con il restante 1,50% nelle somme a disposizione per la realizzazione dell'opera, non potendo per quanto precisato dallo stesso Ministro alle Finanze con propria circolare n. 36 del 23.12.2008 l' 1,50% transitare in altri fondi (leggasi ex art.61 co.17 L.133/08).

La stessa Cassa DD.PP. a decorrere dall'1.01.2009 non ammette a finanziamento in materia di incentivi di progettazione somme eccedenti lo 0,50% (cfr circolare scaricabile dal sito Cassa DD.PP.). Parimenti, in linea con quanto statuito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, in materia non si può che adottare provvedimenti nel rispetto della previgente normativa per l'attività pregressa (fase di progettazione e di D.L. sulla base dei S.A.L. emessi) all'1.01.2009.

Alla luce di quanto innanzi, a parere del sottoscritto, l'applicazione della nuova normativa in materia di incentivi per "... opere finite dopo il 31.12.2008 (anche se iniziate in precedenza) o realizzate a partire da gennaio 2009 ..." trova riscontro nel limite del pronunciamento della Corte dei Conti.

Li, 24.11.2009

geom. Dario Giurgola UTC Comune di Lecce